

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019
Oggetto	F.lli GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO & C. con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE) - Modifica non sostanziale di AUA per aggiornamento dell'iscrizione al registro recuperatori ai sensi del DM 69/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3333 del 08/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 3050/2019/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **F.LLI GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI snc di GHESINI GIAMPETRO & C.**, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 1. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **recupero di rifiuti non pericolosi**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016.

LA RESPONSABILE

- Premesso che con nota Arpae PGFE/2018/10481 del 6/09/2018 si informavano le ditte interessate circa gli adempimenti da adottare ai sensi del DM n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi;
- Premesso che nella nota di cui sopra veniva specificato che qualora la comunicazione di aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 69/2018, fosse stata presentata successivamente alla scadenza fissata dal Decreto (ossia il 30/10/2018), questo avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzare la norma transitoria di cui all'art. 6 comma 2 e conseguentemente l'impianto non poteva attestare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso prodotto, fino all'ottenimento del provvedimento di aggiornamento;
- Dato atto che non era pervenuta comunicazione di aggiornamento dell'AUA da parte della società in oggetto alla data del 30/10/2018;
- Vista la domanda acquisita al PG/2019/20126 del 6/02/2019 di Arpae, dalla società **F.LLI GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI snc di GHESINI GIAMPETRO & C.**, nella persona di Giampietro Ghesini, in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 1, per la modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi,

autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'aggiornamento dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto del DM 5/02/98 e smi, in ottemperanza al DM 28 marzo 2018, n. 69, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopra richiamato, per la matrice RIFIUTI;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la nota della società, assunta al PG/2019/67812 del 30/04/2019, di trasmissione dell'attestazione di versamento dei diritti annuali di iscrizione e della relazione sui rifiuti recuperati nell'anno 2018;
- **Visto il DM n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi";**
- Dato atto che la società non ha provveduto nei tempi previsti dalla legge a presentare la comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 69/2018, ma che risulta possedere i requisiti per produrre granulato di conglomerato bituminoso (MPS) per gli usi consentiti dalla legge;
- Ritenuto di:
 1. Eliminare la prescrizione di cui al punto 4. del paragrafo **C) RIFIUTI** dell'atto di AUA DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, in quanto la relazione ivi richiesta, in merito ai quantitativi di rifiuti recuperati nell'anno precedente risulta una documentazione superata dal fatto che i diritti annuali di iscrizione vengono calcolati in base alla quantità annua di rifiuti autorizzata;
 2. Relativamente a quanto sopra, al punto 6. del paragrafo C) RIFIUTI dell'atto di AUA DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, specificare la Classe di Appartenenza, ai fini del versamento dei diritti di iscrizione;
 3. Inserire ulteriori prescrizioni relative al rispetto del DM 69/2018

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Datto atto che con DDG n. 106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016**, per la **modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Lagosanto, alla società **F.LLI GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI snc di GHESINI GIAMPETRO & C.**, C.F. 00731550380 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 1, come di seguito indicato:

Il paragrafo C) RIFIUTI della DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016 viene sostituito dal seguente paragrafo C):

I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301**

7.1.3_Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).
Quantitativi: t/anno 18.000, messa in riserva istantanea t. 2.100;

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate **CER: 010413 - 010408**

7.2.3_Attività di recupero:

d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea (R5);
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);
Quantitativi: t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. **CER: 170302 - 200301**

7.6.3_Attività di recupero:

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5).
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).
Quantitativi: t/anno 2.000, messa in riserva istantanea t. 400;

12.5 Tipologia: marmoresine. **CER: 010413**

12.5.3	Attività	di	recupero:
	b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)		
	Quantitativi: t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;		

e alle seguenti prescrizioni:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto del CER 170302, sottoposto alle attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettere b) e c), ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi; in particolare, come previsto all'art. 4 del medesimo Decreto, la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
3. *I rifiuti classificati con il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani indifferenziati), corrispondente esclusivamente alla tipologia 7.6 del DM 5.02.1998, potranno essere conferiti previo accordo con il Comune o Gestore pubblico;*
4. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 Luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno, che deve essere versato a favore di ARPAE, per la classe 3 del DM 350/98 art. 1 comma 1;
5. La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
6. Il granulato di conglomerato bituminoso dovrà essere stoccato nell'area individuata nella planimetria

allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto Arpae DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, al quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibito se richiesto agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Lagosanto, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.